

Univarsita dagli Studi dal Sannio

SEGRETERIA E PROTOC. Prot. Entrata del 16/05/2012 nr. 0005181

Classifica: Titolo VII.Classe 12



# Università degli Studi del Sannio

# Documento di Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici Gestanti

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N.151

Mille

Approvato da:

Datore di Lavoro

Resp. Serv. Prev. e Protezione

Medico Competente

Rappresentante dei Lavoratori

Rappresentante dei Lavoratori

Rappresentante dei Lavoratori

Rappresentante dei Lavoratori

| 1.   | Premessa  | 3  |
|------|---|----|
| 2.   | Campo di applicazione   | 3  |
| 3.   | Quadro legislativo di riferimento   | 3  |
| 4.   | I principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice gestante e per il |    |
|      | nascituro   | 5  |
| 5.   | Valutazione dei rischi per le lavoratrici madri                                   | 9  |
| 6.   | Procedura per la tutela delle lavoratrici gestanti                                | 14 |
| Alle | egato   | 17 |

#### 1. Premessa

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, impone la valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti con particolare riguardo all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e prende in esame tutti gli aspetti delle attività lavorative per identificare i pericoli e le probabili cause di lesioni o danni, e stabilire in quale modo tali cause possono essere rimosse, in modo da eliminare o ridurre i rischi. Qualora i risultati della valutazione, ritevino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, cambiando le mansioni svolte nell'attività lavorativa e/o l'orario di lavoro.

La presente Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici Gestanti è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 28 del Decreto .Legislativo 9 aprile 200, n.81, dell'Università degli Studi del Sannio.

## 2. Campo di applicazione

Le misure di Prevenzione e Protezione riportate in questo documento si applicano a tutte le lavoratrici che a qualsiasi titolo hanno un rapporto di lavoro con l'Università degli Studi del Sannio, in particolare, si fa riferimento alla definizione di "lavoratore" come disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, per cui sono da intendersi lavoratori: il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, anche i soggetti ad esso equiparati quali i titolari di assegni per lo svolgimento della ricerca e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, gli studenti dei corsi di laurea, di dottorato di ricerca ed i tirocinanti limitatamente ai periodi in cui sono presenti nei laboratori.

## 3. Quadro legislativo di riferimento

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53", ha raccolto tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di Tutela della Maternità. Si riportano di seguito i principali divieti imposti dal predetto decreto legislativo:

- E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

- E' vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
- Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
- I rischi da valutare sono riportati nell'Allegato C del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.
   151.
- Decreto Legislativo del Governo nº 645 del 25/11/1996 Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

E' compito del datore di lavoro valutare preventivamente tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna sia di quella del bambino. La valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

#### Obblighi del datore di lavoro:

- in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e
  con il Medico Competente (MC), consultato preventivamente il Rappresentante dei
  Lavoratori per la Sicurezza (RLS), identifica le mansioni a rischio per le lavoratrici in
  gravidanza e in periodo di allattamento
- provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi art. 28 Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 con l'analisi e l'identificazione delle mansioni a rischio
- nel caso in cui sia presente almeno una mansione a rischio, informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza
- quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell'art. 7 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell'art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del

Medico Competente

- nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:
  - modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile procede alto spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.
  - se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica all'ispettorato del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

# 4. I principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice gestante e per il nascituro

Nelle tabelle di seguito riportate, sono indicati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino; per ognuno si riportano i principali effetti sulla gravidanza e sull'allattamento segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.

Si evidenzia che oltre ai riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l'Organo di Controlo ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Altresi si ricorda che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

|  | ASPETTI ERGONOMICI   |  |
|--|--|--|
| PRINCIPALI<br>FATTORI DI RISCHIO   | PRINCIPALI EFFETTI SU<br>GESTAZIONE E LATTAZIONE   | LEGISLAZIONE DI<br>RIFERIMENTO   |
| PALLORI DI RISCHIO   | GESTAZIONE E EATTAZIONE  | KIFEKIMENTO  |
| ATTIVITÀ IN POSTURA<br>ERETTA PROLUNGATA   | Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G<br>(lavori che comportano una<br>stazione in<br>piedi per più di metà dell'orario di<br>lavoro)<br>DIVIETD IN GRAVIDANZA   |
| POSTURE INCONGRUE  | E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto di infortunio.  | D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA  |
| LAVORO IN POSTAZIONI<br>ELEVATE (SCALE,<br>PIATTAFORME,<br>IMPALCATURE)                      | E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'atto.   | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E<br>DIVIETO IN GRAVIDANZA   |
| LAVORI CON MACCHINA<br>MOSSA A PEDALE,<br>QUANDO IL RITMO SIA<br>FREQUENTE O<br>ESIGA SFORZO | Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.   | D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H<br>D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A<br>(lavori vietati ai minori ai sensi dei<br>DD.lgss. 345/99 e 262/00)<br>DIVIETO IN GRAVIDANZA   |
| LAVORO NOTTURNO  | Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo postnatale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.  | D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO |
| MOVIMENTAZIONE<br>MANUALE CARICHI  | La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati datla gravidanza.   | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante ) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A.1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA  |
| LAVORI SU MEZZI IN<br>MOVIMENTO  | L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.   | D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. D<br>DIVIETO IN GRAVIDANZA   |

|                                       | AGENTI FISICI  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| PRINCIPALI<br>FATTORI DI RISCHIO      | PRINCIPALI EFFETTI SU<br>GESTAZIONE E LATTAZIONE   | LEGISLAZIONE DI<br>RIFERIMENTO   |
| RUMORE                                | L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.  | D.Lgs 151/01 art 11 ali.C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 art .7 ali.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss .345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art. 7 ali. A lett. C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIDNI MAGGIORI DI 80 dBA LEX, 8h)   |
| COLPI, VIBRAZIONI                     | Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.   | D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs. 151 art. 7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti atl'obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO                                  |
| SOLLECITAZIONI<br>TERMICHE            | Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.  | D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo)   |
| RADIAZIONI IONIZZANTI                 | Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.  | D.Lgs 151/01 art.8 D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) DIVIETD IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| RADIAZIONI<br>NON IONIZZANTI<br>(RNI) | Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti.  Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro.  Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza. | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale*  *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP    |

|   | AGENTI BIOLOGICI   |   |
|---|--|---|
| PRINCIPALI<br>FATTORI DI RISCHIO                | PRINCIPALI EFFETTI SU<br>GESTAZIONE E LATTAZIONE   | LEGISLAZIONE DI<br>RIFERIMENTO  |
| AGENTI BIOLOGICI DEI<br>GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4 | Molti agenti biologici appartenenti al gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es.sanità). | D.Lgs 151/01 art.7 ail.A lett.C (malattie professionali di cui ail.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 ail.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi ) DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B ( rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE |

|  | AGENTI CHIMICI   |  |
|--|--|--|
| PRINCIPALI<br>FATTORI DI RISCHIO   | PRINCIPALI EFFETTI SU<br>GESTAZIONE E LATTAZIONE   | LEGISLAZIONE DI<br>RIFERIMENTO   |
| SOSTANZE O PREPARATI<br>CLASSIFICATI COME<br>PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI,<br>CORROSIVI, IRRITANTI) | L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbitì dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.  Le attività che implicano l'esposizione a sostanze chimiche e per le quali è stata istituita la | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavorí vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
|  | Sorveglianza Sanitaria, sono vietate durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto (lettera b, dell'Allegato A, D.lgt. 151/01 – lavori faticosi, pericolosi ed insalubri).  |  |
| PIOMBO E DERIVATI CHE  | Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo,  |  |
| POSSONO ESSERE ASSORBITI   | sia del nascituro che del neonato, determini   | (lavori vietati ai minori ai sensi   |

|   | DALL'ORGANISMO UMANO | problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso   | dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)  |
|---|----------------------|--|--|
|   |                      | e degli organi emopoletici. Le donne, i neonati e i<br>bambini in tenera età sono maggiormente sensibili | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali)                 |
|   |                      | at piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal   | D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A   |
|   |                      | sangue al latte.   | numero 1 lett.c e lett. B  |
| i |                      |  | numero 1 lett.a ( allegato 2 DL  |
| 1 |                      |  | ,  |
|   |                      |  |  |
|   |                      |  |  |
|   |                      |  | 645/96)<br>DIVIETO IN GRAVIDANZA E<br>FINO A SETTE MESI DDPO<br>IL PARTO |

## 5. Valutazione dei rischi per le lavoratrici madri

Nella tabella seguente sono riportati i risultati della valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti per gruppi omogenei di lavoratrici analizzando i possibili fattori di rischio descritti nel precedente paragrafo. I gruppi omogenei in cui sono stati suddivisì le lavoratrici dell'Ateneo sono di seguito riportati:

| Gruppo | Attività lavorativa                               | Mansione   |
|--------|---|--|
| 1      | Attività tecnico amministrativa                   | Impiegata tecnico amministrative<br>Usciere  |
| 11     | Attività didattica                                | Docente<br>Ricercatrice  |
| ili    | Attività di ricerca e di didattica in laboratorio | Docente Ricercatrice Studentessa di dottorato Studentessa di corso di laurea Titolare di assegno di ricerca Tecnica di laboratorio |
| IV     | Guida di autoveicoli per servizio                 | Autista  |

A tal riguardo per ogni gruppo di lavoratrici si sono prese in esame tutte le possibili mansioni in cui le stesse potrebbero essere utilizzate.

Nelle tabelle seguenti per ciascun gruppo di lavoratrici sono stati individuati i fattori di rischio a cui sono esposte durante l'attività lavorativa e per ogni fattore è stato espresso il giudizio di compatibilità con lo stato di gravidanza o di allattamento.

Per ciascun fattore di rischio individuato è stata riportata la compatibilità in funzione dei seguenti periodi:

- periodo della gravidanza, che va dal momento del concepimento alla nascita del bambino;
- periodo di all'attamento, che va dalla nascita fino al compimento del settimo mese del bambino.

Nella tabella si è riportato "VIETATO" per segnalare che quel fattore di rischio non è compatibile con uno dei periodi predetti, quindi, il responsabile di struttura deve immediatamente mettere in atto le appropriate misure di prevenzione e protezione, ovvero, non affidando alla lavoratrice mansioni che la espongono a quel determinato fattore di rischio e attua la procedura descritta nel

paragrafo 6. Inoltre qualora la lavoratrice sia utilizzata per una mansione non prevista dal presente documento, il responsabile di struttura deve richiedere immediatamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di esprimere la valutazione necessaria. Tali periodi sono stati individuati sulla base della normativa di riferimento, riportata nei paragrafi precedenti.

Nel caso che la lavoratrice faccia parte della squadra di emergenza, si dovrà provvedere alla sua sostituzione per tutto il periodo della gravidanza.

| Gruppo I                                  | Attività tec | Attività tecnico amministrativa | strativa   |
|---|--------------|---------------------------------|--|
| Fattore di rischio                        | Gravidanza   | Allattamento                    | Misure di Prevenzione e Protezione   |
| Movimentazione<br>manuale dei carichi     | VIETATO      | VIETATO                         | In ogni caso la lavoratrice deve evitare la movimentazione manuale dei carichi anche quella occasionale nel periodo di gravidanza.   |
| Postura seduta                            | PERMESSO     | PERMESSO                        | In funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause dall'attività amministrativa.   |
| Us⇔ del<br>videoterminale                 | PERMESSO     | PERMESSO                        | Non vi sono situazioni di rischio particolare. Si ritiene sufficiente l'adozione delle seguenti misure:  - disponibilità di postazioni di lavoro rispondenti ai requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa;  - formazione e informazione sui rischi correlati all'utilizzo prolungato del VDT;  - soveglianza sanitaria come da protocollo sanitario attualmente adottato;  - carichi di favoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice. |
| Lavoro in<br>postazioni elevate:<br>scale | VIETATO      | PERMESSO                        | E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto. D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E DIVIETO IN GRAVIDANZA   |
| Uso della<br>fotocopiatrice               | PERMESSO     | PERMESSO                        | Uso saltuario della fotocopiatrice   |

| Gruppo II                             | Attività didattica | attica       |  |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|--|
| Fattore di rischio                    | Gravidanza         | Allattamento | Misure di Prevenzione e Protezione   |
| Movimentazione<br>manuale dei carichi | VIETATO            | VIETATO      | In ogni caso la lavoratrice deve evitare la movimentazione manuale dei carichi anche quella occasionale nel periodo<br>di gravidanza.  |
| Postura seduta                        | PERMESSO           | PERMESSO     | In funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause.  |
| Postura eretta<br>prolungata          | VIETATO            | PERMESSO     | Lo svoigimento delle attività prevede lo stazionamento eretto delle lavoratrici, anche se tale postura non deve essere mantenuta in maniera continuativa ed è ampiamente modulabile dalla lavoratrice. Si raccomanda di evitare lo stazionamento eretto durante il periodo della gravidanza per tempi superiori a metà del turno di lavoro. Ise ciò non fosse possibile in conformità ai disposti del D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. G, vige il divieto di svolgere detta attività per tutto il periodo della gravidanza |
| Uso del<br>videoterminale             | PERMESSO           | PERMESSO     | Non vi sono situazioni di rischio particolare. Si ritiene sufficiente l'adozione delle seguenti misure: - disponibilità di postazioni di lavoro rispondenti ai requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa; - formazione e informazione sui rischi correlati all'utilizzo prolungato del VDT; - sorveglianza sanitaria come da protocolio sanitario attualmente adottato; - carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice.  |
| Ritmo di Lavoro                       | PERMESSO           | PERMESSO     | Ridurre le condizioni di lavoro che possono creare stress o affaticamento fisiologico  |

| Gruppo III                            | Attività di r | Attività di ricerca e di didattica | dattica in laboratorio   |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| Fattore di rischio                    | Gravidanza    | Allattamento                       | Misure di Prevenzione e Protezione   |
| Movimentazione<br>manuale dei carichi | VIETATO       | VIETATO                            | in ogni caso la lavoratrice deve evitare la movimentazione manuale dei carichi anche quella occasionale nel periodo<br>di gravidanza.  |
| Postura seduta                        | PERMESSO      | PERMESSO                           | in funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause.  |
| Postura eretta<br>prolungata          | VIETATO       | PERMESSO                           | Lo svolgimento delle attività prevede lo stazionamento eretto delle lavoratrici, anche se tale postura non deve essere mantenuta in maniera continuativa ed è ampiamente modulabile dalla lavoratrice. Si raccomanda di evitare lo stazionamento eretto durante il periodo della gravidanza per tempi superiori a metà del turno di lavoro. Ise ciò non fosse possibile in conformità ai disposti del D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. G, vige il divieto di svolgere detta attività per tutto il periodo della gravidanza |
| Ritmo di Lavoro                       | PERMESSO      | PERMESSO                           | Ridurre le condizioni di lavoro che possono creare stress o affaticamento fisiologico  |
| Uso del<br>videoterminale             | PERMESSO      | PERMESSO                           | Non vi sono situazioni di rischio particolare. Si ritiene sufficiente l'adozione delle seguenti misure: - disponibilità di postazioni di lavoro rispondenti ai requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa; - formazione e informazione sui rischi correlati all'utilizzo prolungato del VDT; - sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario attualmente adottato; - carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice.  |
| Agenti Chimici e/o<br>cancerogeni     | VIETATO       | VIETATO                            | In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 per gli agenti chimici indicati nell'Allegato A e B, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.  |
| Agenti Biologici                      | VIETATO       | VIETATO                            | In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A e B per agenti biologici dei gruppi 3 e 4, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.   |
| Agenti fisici<br>(Radiazioni )        | VIETATO       | VIETATO                            | In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A LETTERA d, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto  |
| Rumore                                | VIETATO       | PERMESSO                           | Il livello di rumore generato da alcune attrezzature comunemente utilizzate all'interno dei laboratori quali ad esempio cappe chimiche e armadi aspirati è inferiore agli 80 dba. Prevedere se necessario un indagine specifica per la valutazione di casi particolari.  |
| Sollecitazioni<br>termiche            | VIETATO       | VIETATO                            | In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A LETTERA A, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.   |
| Radiazioni<br>ottiche artificiali     | VIETATO       | VIETATO                            | L'utilizzo di attrezzature che emettono radiazioni ottiche artificiali quali ad esempio i laser comportando effetti nocivi sulla vista e sulla cute sono da evitare sia nel periodo di gravidanza che nel periodo di primo allattamento.   |
| Uso della<br>fotocopiatrice           | PERMESSO      | PERMESSO                           | Uso saltuario della fotocopiatrice.  |

| Gruppo IV Gu           | ida di au | Guida di autoveicoli per servizio | servizio  |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|---|
| Fattore di rischio Gra | vidanza   | Ailattamento                      | Gravidanza Allattamento Misure di Prevenzione e Protezione  |
| Vibrazioni VII         | /IETATO   | PERMESSO 151/01 a                 | Lo svolgimento delle attività prevede la guida di autovetture aziendali. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A LETTERA o, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza. |
| Rumore PER             | RMESSO    | PERMESSO                          | PERMESSO PERMESSO Il livello di rumore generato dalle autovetture utilizzate è inferiore agli 80 dba.   |

## 6. Procedura per la tutela delle lavoratrici gestanti

Di seguito si illustra dettagliatamente la procedura che deve essere rispettata dalla lavoratrice e dal responsabile di struttura :

- 1. la lavoratrice gestante deve comunicare al Responsabile della Struttura di appartenenza il proprio stato di gravidanza appena accertato, allegando alla dichiarazione il certificato medico dal quale si evinca la data presunta del parto;
- 2. il Responsabile della Struttura, adotta immediatamente i provvedimenti cautelativi previsti nel presente documento, assicurandosi che la lavoratrice gestante non sia utilizzata nei lavori che la espongono ai fattori di rischio indicati nelle tabelle del paragrafo precedente. Comunica all'Unità Organizzativa di Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Settore Personale e Sviluppo Organizzativo il nominativo della lavoratrice e le mansione che svolge e la sede di lavoro;
- 3. il responsabile dell'Unità Organizzativa di Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione ricevuta la comunicazione informa il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i quali esprimono parere in merito alla compatibilità delle mansioni svolte con le specifiche condizioni di salute della dipendente Sarà compilato, a seconda del caso, il modello n. 2/1 o il modello n. 2/2 allegato alla presente valutazione del rischio che sarà debitamente firmato e trasmesso per gli adempimenti successivi a:
  - · Responsabile della Struttura di riferimento;
  - nel caso di Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigente, all'U.O. Personale Tecnico Amministrativo e Dirigente, nel caso di Personale Docente e Ricercatore, all'U.O. Personale Docente e Ricercatore, che provvederanno ad emettere un apposito ordine di servizio;
    - p.c. al U.O. di Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
    - p.c. ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

#### 4. Possibili casi

#### Caso 1:

Il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione giudicano compatibili le mansioni svolte con la gravidanza o il puerperio.

 La lavoratrice nel rispetto delle misure di Prevenzione Protezione esposte nei precedenti paragrafi e rispettando le prescrizione del Medico Competente continua a svolgere le mansioni.

#### Caso 2:

Il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione giudicano non compatibili le mansioni svolte con la gravidanza o il puerperio.

- Il Responsabile di Struttura con la consulenza del RSPP e del MC individuano una mansione alternativa e/o una sede di servizio alternativa ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- Impossibile individuare mansione alternativa e/o una sede di servizio alternativa seguirà un procedimento di interdizione per tutta la durata della gravidanza ed eventualmente anche del puerperio, ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Resta fermo quanto previsto dal *Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché dalle circolari interne dell'Ateneo, che disciplinano la materia.

# SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA PROCEDURA

### LA LAVORATRICE COMUNICA IL PROPRIO STATO DI GRAVIDANZA

Il Responsabile di Struttura effettua quanto segue:

- adotta immediatamente le misure di prevenzione e protezione previste nel presente documento;
- trasmette nel contempo all'Unità Organizzativa Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione, all'Unità Organizzativa Personale Docente e Ricercatore o all'Unità Drganizzativa Personale Tecnico e Amministrativo e Dirigente la comunicazione della lavoratrice gestante, comunicando la mansione svolta dalla lavoratrice. (Modulo 1)

L'Unità Organizzativa di Supporto al Servizio di Prevenzione Protezione trasmette la comunicazione della lavoratrice gestante e del Responsabile di Struttura al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i necessari pareri.

Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esprimono parere in merito alla compatibilità delle mansioni svolte con le specifiche condizioni di salute della dipendente

A tale scopo sará compilato il modello n.2/1 o n.2/2, allegato alla presente valutazione del rischio che sarà debitamente firmato e trasmesso per gli adempimenti successivi a:

- · al Responsabile di Struttura;
- nel caso di Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigente, all'Unità Organizzativa Personale Tecnico Amministrativo e Dirigente che provvederà, inoltre, ad emettere un apposito ordine di servizio:
- nel caso di Personale Docente e Ricercatore, all'Unità Organizzativa Personale Docente e Ricercatore che provvederà, inoltre, ad emettere un apposito ordine di servizio;
- p.c. al Unità Organizzativa di Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione:
- p.c. ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

#### CASI POSSIBILI

1) Il Medico Competente ed il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione giudicano compatibili le mansioni svolte con la gravidanza o il puerperio. (Modulo 2/1)

La lavoratrice nel rispetto delle misure di Prevenzione Protezione esposte nei precedenti paragrafi e rispettando le prescrizione del Medico Competente continua a svolgere le mansioni.

L'Unità Organizzativa Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti o t'Unità Organizzativa Personale Docente e Ricercatore formalizzano le decisioni prese con un ordine di servizio.

2) Il Medico Competente ed il Responsabile dei Servizio di prevenzione e Protezione giudicano non compatibili le mansioni svolte con la gravidanza o il puerperio. (Modulo 2/2)

Il Responsabile di Struttura con la consulenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente individuano una mansione alternativa e/o una sede di servizio alternativa

Impossibile individuare mansione alternativa e/o una sede di servizio alternativa, seguirà un procedimento di interdizione per tutta la durata della gravidanza ed eventualmente anche del puerperio.

L'Unità Organizzativa Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti o l'Unità organizzativa Personale Docente e Ricercatore formalizzano le decisioni prese con un ordine di Servizio.

## Allegati

- 1. MODULO 1: DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA;
- 2. MODULO 2/1: Mansione Lavorativa compatibile con lo stato di gravidanza e allattamento;
- 3. MODULO 2/2: Mansione Lavorativa NON compatibile con lo stato di gravidanza e allattamento.



MODELLO 1 per la "Tutela della Sicurezza c della Salute delle lavoratrici gestanti" ai sensi del D.Lgs. 151/01

#### Al Direttore Amministrativo Sede

#### DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA

| La sottoscritta              | nata a  | (prov   | ) il                                     |       |
|------------------------------|---|---|--|-------|
|                              | ıra   |   |  |       |
|                              | COMUNICA  |   |  |       |
| ai fini dell'applicazione de | el D.Lgs. del 26 marzo 2001 n. 15   | 1 "Testo Unico s                                | sulle disposizioni legislativ            | ve ir |
| materia di tutela e sosteg   | no della maternità e della paternità  | , a norma dell'art                              | t 15 della Legge dell'8 m                | narzo |
| 2000 n. 53", di essere in    | STATO DI GRAVIDANZA, la data  | presunta del par                                | rto è il / /                             |       |
| come risulta dal certificato | medico di gravidanza allegato.  |   |  |       |
| Dichiara di svolgere le ma   | nsioni:   |   |  |       |
|                              | □ Attività tecnico amministr  | ativa   |  |       |
|                              | □ Attività didattica  |   |  |       |
|                              | □ Attività di ricerca e di dida   | attica in laboratori                            | io                                       |       |
|                              | 🗆 Altra tipologia di lavoro 🔃   |   |  |       |
| Nella sede                   | con il segu   | iente orario di sen                             | vizio                                    | _     |
| Data                         |   |   | Firma                                    |       |
| II responsabile di strut     | tura ha adottato immediatamente le misur<br>documento di Valutazione dei Rischi p | re di prevenzione e p<br>per le Lavoratrici Ges | protezione previste nel presen<br>stanti | te    |
| .,,,,,,,                     | II Responsabile della S   |   | ,  |       |

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra iriportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi del Sannio titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.



MODELLO 2/1 per la "Tutela della Sicurezza e della Salute delle lavoratrici gestanti" ai sensi del D.Lgs. 151/01

|                |   |                      |   | A: Responsa            | Dile delia  | Struttura            |               |  |
|----------------|---|----------------------|---|------------------------|---|----------------------|---------------|--|
|                |   |                      |   |                        | U.O. Personale Tecnico Amministrativo e<br>Dirigente (o U.O. Docente e Ricercatore) |                      |               |  |
|                |   |                      | p.c.  |                        | U.O. di Supporto al Servizio di Prevenzione e<br>Protezione                         |                      |               |  |
|                |   |                      |   | Rapprese:<br>Sicurezza | entanti dei Lavoratori per la<br>I  |                      |               |  |
|                |   |                      |   | LORO SEI               | DI  |                      |               |  |
| √ista la dichi | sta la dichiarazione di stato di gravidanza della lavoratrice perve |                      |   |                        |   |                      | pervenuta     |  |
| n data         |   | _ con riferimento    | alle mansion  | i lavorative e a       | i luoghi d  | i lavoro in cui es   | sse vengono   |  |
| volte si giudi | cano con  | npatibili con la gra | vidanza o il p  | ouerperio.             |   |                      |               |  |
| _              |   | detta può essere :   |   |                        | i misure (  | di prevenzione e     | e protezione: |  |
|                | <b>2</b> p. c   | <b></b>              |   |                        |   | ·                    |               |  |
|                | -   |                      |   |                        |   | ····                 |               |  |
| Inoltre        | la  | lavoratrice          | deve  | osservare              | le  | seguenti             | prescrizioni: |  |
|                |   |                      |   |                        |   |                      |               |  |
| Benevento, _   |   | <i>!</i>             |   |                        |   |                      |               |  |
|                |   |                      | II Responsabile del Servizio di<br>Prevenzione e Protezione |                        |   | Il Medico Competente |               |  |
|                |   |                      |   |                        |   |                      |               |  |

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionati dell'Università degli Studi del Sannio titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.



cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

MODELLD 2/2 per la "Tutela della Sicurezza e della Salute delle lavoratrici gestanti" ai sensi del D.Lgs. 151/01

|  |   | U.O. Personale Tecnico<br>Dirigente (o U.O. Doce |                         |
|--|---|--|-------------------------|
|  | p.c. a:                                       | U.O. di Supporto al Ser<br>Protezione            | rvizio di Prevenzione e |
|  |   | Rappresentanti dei Lav<br>Sicurezza              | voratori per la         |
|  |   | LORO SEDI  |                         |
|  |   |  |                         |
| Vista la <b>dichiarazioπe di stato</b> | <b>di gravidanza</b> de                       | lla lavoratrice                                  |                         |
| pervenuta in data                      |   |  | <del>-</del>            |
| cui esse vengono svolte si giudio      |   | _  | •                       |
| Sentito il Responsabile di strutt      |   | ·  | _                       |
| adibita alla mansione:locale:          |   |  |                         |
| TOGGIG.                                |   |  | <u> </u>                |
|  |   |  |                         |
|  |   |  |                         |
| Benevento,//                           |   |  |                         |
|  | ll Responsabile del Se<br>Prevenzione e Prote |  | ico Competente          |
|  |   |  |                         |

A: Responsabile della Struttura

Informativa ai sensi dell'art. 13 del O.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra i riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi del Sannio titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di